



CITTA' DI AOSTA • VILLE D'AOSTE




REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACQUEDOTTO



CITTA DI AOSTA • REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACQUEDOTTO
Via Parigi 196 • 11100 Aosta
Tel. 0165.300.600 - Fax: 0165.554.961
www.comune.aosta.it




ACQUEDOTTO
COMUNALE



SOMMARIO

1.	PRINCIPI GENERALI	5
	ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
	ART.2 OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE	5
	ART.3 OBBLIGHI GENERALI DEI CLIENTI	5
2.	ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI	6
	ART.4 ALLACCIAMENTO IDRAULICO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO E PRESA	6
	ART.5 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE GIÀ SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO	6
	ART.6 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO	7
	ART.7 REALIZZAZIONE, RINNOVO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE PRESE	7
	ART.8 RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI E ALLE PRESE	8
	ART.9 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI	8
	ART.10 LETTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI	8
	ART.11 IMPIANTI INTERNI DEL CLIENTE	9
	ART.12 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	10
3.	DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	11
	ART.13 DOMANDE DI ALLACCIAMENTO	11
	ART.14 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI: NORME GENERALI	11
	ART.15 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI: RINNOVO, CESSAZIONE E SUBENTRO	12
	ART.16 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE SPECIALI, PROVVISORI E TEMPORANEI	13
	ART.17 CONTRATTI PER ANTINCENDIO	14
4.	INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE	16
	ART.18 INTERRUZIONI PER LAVORI E PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE	16
	ART.19 LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE E MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA	16
	ART.20 LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE E NORME IN CASO DI INCENDIO	16
	ART.21 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ	17
5.	TARIFE E PAGAMENTI	17
	ART.22 TARIFE	17
	ART.23 PAGAMENTO DELL'ACQUA	19
6.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	20
	ART.24 DIVIETI VARI PER IL CLIENTE	20
	ART.25 PRELIEVI ABUSIVI - PENALITÀ	20
	ART.26 LAVORI SU AREE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO	21
	ART.27 DANNI ALLE CONDOTTE	21
	ART.28 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	21
	ART.29 ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ	21



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'oggetto del presente Regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali:

- **È CONCESSO DI ALLACCIARSI ALLA RETE PUBBLICA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE;**
- **È FORNITA AGLI UTENTI L'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COSÌ COME DEFINITA DALLE LEGGI VIGENTI ED IN PARTICOLARE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 24 MAGGIO 1988, N. 236.**

Art. 2 OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE

La risorsa idrica è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri. Il Comune si impegna:

- **AD ASSICURARE COSTANTEMENTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN MODO DA SODDISFARE SEMPRE I CONSUMI DOMESTICI VITALI, NEI LIMITI DELLA POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E DELLE RISORSE DISPONIBILI;**
- **AD ATTUARE NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI OGNI CAUTELA O PROVVEDIMENTO AFFINCHÉ LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA EROGATA RISPETTINO I LIMITI CHIMICI, BATTERIOLOGICI ED ORGANOLETTICI FISSATI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE;**
- **AD ATTUARE LE INIZIATIVE E TUTTI GLI ACCORGIMENTI PER DIFFONDERE PRESSO GLI UTENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ED AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.**

Art. 3 OBBLIGHI GENERALI DEI CLIENTI

Ogni Cliente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

2. ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

Art. 4 ALLACCIAMENTO IDRAULICO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO E PRESA

L'allacciamento idraulico, nel seguito chiamato allacciamento, è il collegamento tra la condotta pubblica di distribuzione dell'acqua potabile e l'impianto del Cliente.

Il punto di consegna è, in genere, ubicato all'interno di un pozzetto realizzato al limite della proprietà privata su cui sorge lo stabile da servire.

L'eventuale dispositivo di disconnessione idraulica, potrà essere alloggiato nel pozzetto o nella nicchia ma non è considerato parte dell'allacciamento.

Art. 5 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE GIÀ SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO

Il Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, di immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile.

Le proprietà private che distano più di 50 metri dal terminale della condotta stradale potranno essere allacciate previo prolungamento della condotta stradale, con totali oneri a carico del richiedente per la parte eccedente la distanza sopra indicata.

L'allacciamento per usi domestici è concesso nella misura di uno ogni numero civico. Ad ogni allacciamento è di norma abbinato un solo impianto di contatore.

Quanto sopra si applica anche agli stabili di proprietà collettiva (condomini), per i quali sarà effettuato un solo allacciamento con un'unica presa, per usi domestici, ed un unico contatore per ogni scala.

I relativi contratti di somministrazione saranno intestati al condominio e sottoscritti dall'amministratore protempore.

Costituiscono eccezione a tale regola gli immobili fino a quattro appartamenti dove, non essendoci obbligo di nomina dell'Amministratore, sarà consentito stipulare contratti singoli.

A seguito dell'accertata indisponibilità di altre fonti ed in relazione all'obbligo, stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale, di buona

manutenzione delle aree verdi condominiali è possibile, su specifica richiesta, la concessione di un contatore per la loro irrigazione.

Anche il cambiamento di una sola delle clausole contrattuali comporterà un nuovo contratto.

Art. 6 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO

Il Comune sulla base delle disponibilità finanziarie fissate per il servizio Acquedotto redigerà annualmente un programma di interventi per il potenziamento e l'estensione dei servizi, che terrà conto delle eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali.

Qualora l'estensione del servizio sia richiesta per vie o località non incluse nei programmi di potenziamento e di estensione, il Comune accoglierà la richiesta quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo (a fondo perduto) alla spesa di costruzione della tubazione di distribuzione stradale.

L'entità del contributo e le modalità di pagamento dello stesso saranno determinate secondo le particolarità del caso, con specifico provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 7 REALIZZAZIONE, RINNOVO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE PRESE

L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e dei Clienti che ne potranno usufruire.

Di conseguenza è richiesto al Cliente di contribuire, a fondo perduto, alla realizzazione delle opere nella misura pari al 100% del costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa calcolato sulla base del prezzario adottato dal Comune.

Il Comune eseguirà l'allacciamento e provvederà agli interventi per la sua manutenzione, dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica fino al contatore.

Gli interventi di manutenzione, quali lo spostamento e/o il potenziamento dell'allacciamento, eseguiti dal Comune su richiesta del Cliente saranno posti a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui i lavori sopra elencati vengano a coincidere con interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'Acquedotto, il loro costo sarà diminuito del 50% degli oneri di esecuzione.

Art. 8 RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ED ALLE PRESE

Le condutture del sistema idrico, ivi comprese quelle degli allacciamenti fino al contatore incluso, sono di proprietà del Comune.

La vigilanza della parte di allacciamento situata in suolo pubblico è a carico del Comune, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale del Comune.

La vigilanza della parte di allacciamento e della presa situata in proprietà privata è a carico del Cliente, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale del Cliente.

Il Cliente deve informare immediatamente l'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto di qualsiasi perdita o anomalia di funzionamento constatata nell'allacciamento e nella presa, ed in particolare qualsiasi sintomo di funzionamento difettoso del contatore.

Il Cliente deve segnalare prontamente all'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto qualsiasi lavoro volesse intraprendere che possa interferire o danneggiare le tubazioni.

Art. 9 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'installazione e la manutenzione dei contatori sono eseguite dal Comune.

Il contatore deve essere accessibile facilmente ed in qualsiasi momento da parte degli addetti all'Acquedotto.

Se il contatore è sistemato all'interno di un edificio, la parte di allacciamento posta a monte del contatore, internamente all'edificio, deve essere a vista in modo che gli addetti all'Acquedotto possano effettuare periodici controlli anche a tale tratto della condotta.

Il tipo ed il diametro del contatore sono stabiliti dal Comune tenendo conto dei fabbisogni dichiarati dal Cliente.

Se risulta dalla lettura del contatore che il consumo non corrisponde ai fabbisogni che il Cliente aveva dichiarato, il Comune effettuerà, a spese del Cliente stesso, la sostituzione del contatore e l'eventuale potenziamento dell'allacciamento.

Art. 10 LETTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI

In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto lascia sul posto un avviso con il quale si richiede al Cliente, entro la data riportata sull'avviso stesso, di comunicare direttamente la lettura o di telefonare all'Ufficio Acquedotto per concordare un appuntamento sul posto.

Qualora entro il suddetto termine il Cliente non comunichi alcuna lettura, il Comune fattura al Cliente un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente.

Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva.

Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non può accedere al contatore, il Cliente ha l'obbligo di permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.

Il Cliente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Il Comune ripara o sostituisce a proprie spese solo i contatori che presentano deterioramenti in nessun caso riconducibili ad incuria nell'uso e nella conservazione da parte del Cliente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo del Cliente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.

Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore del Cliente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso del Cliente.

Quando il Cliente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti.

Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore.

Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio, e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, salvo stima tecnica in assenza di congrui riferimenti.

Nel caso in cui gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione del contatore, entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ (incluso gli estremi dell'intervallo), per portate comprese tra la portata nominale del contatore (Q_n) ed $1/5$ di Q_n , il Comune addebiterà il rimborso delle spese sostenute per la prova, fermo restando l'obbligo del cliente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Art. 11 IMPIANTI INTERNI DEL CLIENTE

Tutti i lavori di posa e di manutenzione delle condutture a valle del contatore sono eseguiti a cura ed onere del Cliente, mediante il ricorso a soggetti abilitati.

Il Comune attraverso l'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto segnalerà la necessità di dotare l'impianto interno di autoclave ove se ne ravvisi la necessità per assicurare la continuità e la regolarità del servizio.

Il Cliente è l'unico responsabile di tutti i danni causati al Comune ed a terzi per difetti di realizzazione, funzionamento, manutenzione degli impianti interni.

Il Cliente autorizza il Comune, o qualsiasi organismo od operatore delegato dal Comune, a controllare, in qualsiasi momento, gli impianti interni.

Qualsiasi apparecchiatura dopo il contatore che ostacoli il regolare funzionamento della rete di distribuzione idrica, o causi pericoli all'allacciamento, deve essere sostituita o tolta immediatamente dal Cliente, non appena richiesta in tal senso gli pervenga dal Comune.

Art. 12 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Tutti i Clienti che dispongono, all'interno della loro proprietà, di fonti di acqua diversa da quella dell'Acquedotto, e che hanno interconnesso le canalizzazioni interne devono tempestivamente provvedere alla disconnessione collocando tra la rete dell'Acquedotto e l'impianto interno un serbatoio di accumulo dell'acqua oppure un disconnettore per scongiurare il rischio di contaminare l'acqua della rete idrica comunale.

I Clienti che intendono utilizzare dette risorse per usi potabili sono tenuti a gestirle secondo le prescrizioni relative alle acque potabili di cui alle leggi vigenti.

Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna e il Cliente è responsabile della qualità della propria risorsa idrica.

Il Comune mette a disposizione di questi Clienti un servizio a pagamento di gestione delle fonti di approvvigionamento idropotabile private e di manutenzione dei sistemi di disconnessione.

La gestione consisterà nell'effettuare su dette fonti di approvvigionamento, i controlli e le analisi interne previste dall'Acquedotto per le proprie fonti, e nel segnalare al Cliente il tipo di interventi che dovrà effettuare per adeguare le opere di captazione alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla gestione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la protezione delle sorgenti, per l'installazione e la conduzione di eventuali impianti, per la fornitura del materiale di consumo e per i lavori di manutenzione.

Il contratto di gestione assicura al Cliente la segnalazione di eventuali situazioni di non potabilità dell'acqua e dei provvedimenti da adottare per evitare conseguenze di natura sanitaria.

Il Cliente resta l'unico responsabile del rispetto delle limitazioni d'uso conseguenti alla non potabilità dell'acqua e dell'attuazione delle indicazioni per rispettare le leggi vigenti.

L'importo della gestione è fissato con provvedimento dell'Organo competente ed è soggetto a revisione annuale.

3. DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 13 DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

Per allacciarsi all'Acquedotto, o per potenziare un allacciamento esistente, il richiedente deve sempre presentare al Comune una domanda redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto.

Sono accettate richieste di allacciamento inoltrate telefonicamente o telematicamente purché regolarizzate successivamente mediante la firma del modulo.

La domanda di allacciamento è accettata solo se presentata dal Proprietario o dall'Amministratore pro tempore (nel caso dei Condomini).

Ai sensi della Legge 241/90, il modulo contiene una dichiarazione del Richiedente che attesti che i documenti di regolarità edilizia (Concessione Edilizia, progetto, schema di approvvigionamento idrico) sono già in possesso del Comune.

Il richiedente ha tempo 90 giorni dalla data di ricevimento del preventivo per sottoscriverlo per accettazione (o richiedere le modifiche tecniche) e per effettuare il versamento dell'importo; trascorso tale termine sarà formalmente notificato al richiedente che la domanda di allacciamento è respinta.

Il Comune può ritardare la realizzazione dell'allacciamento, o realizzarlo limitando provvisoriamente la portata di acqua erogata con l'allacciamento, se l'entità di somministrazione di acqua potabile richiesta dal Cliente comporta interventi di potenziamento o modifica delle condutture e/o delle apparecchiature della rete di distribuzione idrica.

Art. 14 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI: NORME GENERALI

Il Cliente che stipula un contratto di somministrazione ordinario deve sostenere le seguenti spese:

a) PER CONTRATTI DOVE OCCORRA RIATTIVARE L'ALLACCIAMENTO E/O LA PRESA:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;
- DIRITTI DI RIATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di manodopera e materiali.

b) PER CONTRATTI IN CUI IL NUOVO CLIENTE SUBENTRA IMMEDIATAMENTE AL CESSANTE:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto.**

C) PER CONTRATTI STIPULATI CONTESTUALMENTE CON LA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto.**

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il Cliente deve inoltre versare, a garanzia degli impegni assunti, un anticipo sul consumo pari a:

- **PER LE UTENZE DOMESTICHE: 120 metri cubi, per la tariffa base vigente, oltre I.V.A.;**
- **PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 210 metri cubi, per la tariffa massima vigente per tali utenze, oltre I.V.A.**

Detti versamenti possono essere effettuati automaticamente sulla prima bolletta utile, con l'assenso del richiedente.

Tale anticipo sarà reintegrato annualmente con il pagamento dei consumi effettuati ed adeguato automaticamente alle nuove tariffe, senza bisogno di ulteriori approvazioni, in occasione di ogni variazione tariffaria.

L'anticipo sul consumo annuo sarà restituito al Cliente alla conclusione della pratica di cessazione del contratto di somministrazione, dopo che il Cliente stesso abbia liquidato ogni debito e dopo espressa richiesta scritta.

Art. 15 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI: RINNOVO, CESSAZIONE E SUBENTRO

I contratti ordinari sono sottoscritti per un periodo di un anno solare e si rinnovano tacitamente per successivi periodi di un anno solare, a meno che il Cliente non receda dal contratto mediante comunicazione presentata personalmente all'Ufficio Acquedotto o trasmessa a mezzo raccomandata al Comune.

La risoluzione avrà effetto contabile immediato.

Alla cessazione del contratto, la presa viene chiusa ed il contatore eventualmente rimosso.

Il Cliente che cessa un contratto di somministrazione deve sostenere le seguenti spese:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA, a concorso delle spese per la chiusura amministrativa del contratto;**
- **DIRITTI DI CHIUSURA DELLA PRESA, a concorso delle spese di chiusura fisica dell'impianto.**

In caso di subentro non verrà dato corso alla chiusura della presa e non verranno di conseguenza applicati al cessante i diritti di chiusura della presa ed al subentrante i diritti di riattivazione della presa.

La comunicazione di cessazione, presentata con il modello predisposto dal Comune, contiene le seguenti informazioni:

- **LE GENERALITÀ DEL TITOLARE E GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO E DEL CONTATORE;**
- LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'ANTICIPO SUI CONSUMI;
- **LA LETTURA DEL CONTATORE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE PER PERMETTERE IL CALCOLO DELL'ULTIMO CONSUMO;**
- IL RECAPITO TELEFONICO ATTUALE PER FISSARE L'APPUNTAMENTO PER LA CHIUSURA DELLA PRESA E LA RIMOZIONE DEL CONTATORE;
- **IL RECAPITO OVE FAR PERVENIRE LA FATTURA FINALE O L'EVENTUALE RIMBORSO DELL'ANTICIPO SUI CONSUMI.**

Il Cliente che comunica la cessazione del contratto non ha diritto al rimborso, neanche parziale, dei canoni e dei diritti pagati alla stipulazione del contratto e nel corso della conduzione del contratto.

Art. 16 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE SPECIALI, PROVVISORI E TEMPORANEI

Gli utilizzi di pubblica utilità (fontanelle pubbliche, fontane, lavatoi, abbeveratoi, orinatoi pubblici, prese per lavaggio strade, innaffiamento campi sportivi, aree verdi e giardini pubblici, prese per autobotti per rifornimento di utenze non servite dalla rete idrica) verranno progressivamente dotati di strumenti di misura ed assoggettati ad un apposito contratto per il quale il quantitativo contrattualmente impegnato è pari ai prelievi effettuati e soggetto al trattamento tariffario riservato a comunità che non esercitano attività commerciale, o comunque non aventi fini di lucro.

Gli edifici scolastici e mense pubbliche, uffici comunali, immobili del Comune o di altri Enti pubblici, etc., saranno soggetti al trattamento tariffario per gli usi non domestici.

Nella misura in cui la rete idrica di distribuzione e le fonti di approvvigionamento lo consentono, possono venire stipulati "**CONTRATTI DI GRANDE CONSUMO**", (p.e. ospedali, caserme delle forze armate, dei vigili del fuoco e di altri corpi dello stato, aeroporti, autoporti, installazioni ferroviarie, utenze industriali, grandi complessi residenziali) per la somministrazione di notevoli quantità d'acqua potabile.

I contratti di grande consumo sono oggetto di accordi particolari per quanto concerne:

- **la frequenza del rilevamento dei consumi e l'emissione delle relative fatture;**
- **le condizioni di pagamento, che potranno essere dilazionate fino ad un massimo di 60 giorni;**

fermo restando che non potranno usufruire di tariffe speciali diverse da quelle previste nel presente regolamento.

● Possono accedere al contratto di grande consumo solo gli utenti che abbiano un consumo medio mensile superiore a 200 m³.

Il Comune, se le circostanze lo richiedono, è autorizzato a fissare un limite massimo di portata agli Utenti con "contratti di grande consumo", nonché a vietare agli stessi Utenti temporaneamente taluni usi dell'acqua e/o ad imporre loro la costruzione di adeguati serbatoi di stoccaggio.

Possono essere stipulati contratti provvisori e contratti temporanei.

Contratti provvisori sono riservati a quelle utenze che necessitano della fornitura per un periodo limitato di tempo.

In particolare tali concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un quadrimestre e superiore a ventiquattro mesi.

Per le utenze provvisorie uso cantiere o costruzione l'anticipo sul consumo sarà considerato convenzionalmente pari a 1 m³ d'acqua per ogni metro cubo di volumetria concesso valorizzati alla tariffa base.

Per gli allacciamenti relativi ai contratti provvisori per imprese di costruzione, il richiedente deve sostenere le spese di realizzazione dell'allacciamento e quelle relative alla sua eventuale rimozione, versando anticipatamente un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese che il Comune dovrà sostenere, oltre ai soli diritti di segreteria.

I contratti provvisori possono essere trasformati alla scadenza in contratti ordinari se al momento della richiesta si era segnalato che l'allacciamento doveva successivamente diventare definitivo.

I contratti temporanei sono invece riservati a circhi equestri, imprese di spettacolo viaggianti e concessioni precarie per festeggiamenti, sagre, manifestazioni sportive e culturali, e non possono avere durata superiore al quadrimestre.

Il Comune si riserva di subordinare la realizzazione dell'allacciamento e l'attivazione della somministrazione al versamento da parte del Cliente di un deposito di garanzia, con modalità ed importi da stabilire caso per caso.

I contratti temporanei e le relative condizioni di somministrazione dell'acqua, sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda i tempi di attivazione della presa o di realizzazione dell'allacciamento, fermo restando che il richiedente deve pagare tutti i costi che l'Acquedotto sosterrà per attivare e disattivare l'allacciamento, nonché tutta l'acqua consumata.

Art. 17 **CONTRATTI PER ANTINCENDIO**

Il contratto per antincendio è concesso ai Clienti che ne facciano richiesta ed è relativo alla concessione dell'uso dell'acqua potabile per impianti antincendio comunque costituiti (bocche, idranti, naspi, impianti sprinkler), con tassativa esclusione di qualsiasi altro uso.

Gli impianti antincendio necessitano di uno o più allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica, che devono sempre essere indipendenti da quelli adibiti all'uso potabile.

La realizzazione dell'allacciamento per antincendio comporta al Comune degli oneri per la gestione amministrativa e tecnica che vengono compensati attraverso i seguenti contributi e diritti specifici del contratto per il servizio antincendio, e cioè:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA, a contributo delle spese di apertura della pratica;**
- **CANONE DI CONCESSIONE, a fronte della possibilità di utilizzo dell'acqua potabile per uso antincendio, da corrisondersi quadrimestralmente, e proporzionale al diametro dell'allacciamento.**

All'atto della stipulazione del contratto, il Cliente deve inoltre effettuare, a garanzia degli impegni assunti, un versamento pari a tre volte il canone di concessione di cui sopra.

Il Comune provvede alla realizzazione degli allacciamenti per antincendio fino al limite della proprietà privata, installandovi un idoneo contatore per la verifica di eventuali perdite.

Il Cliente deve fornire all'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto lo schema dell'impianto antincendio.

Non sono ammesse modifiche all'impianto se non previa esplicita autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto.

Il Cliente ha il diritto di servirsi dell'allacciamento esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni di spegnimento.

Il consumo di acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento viene fatturato a tariffa base; ogni altro consumo accertato viene fatturato alla tariffa massima prevista per gli usi non domestici.

Il Cliente ha l'obbligo di denunciare l'impiego dell'allacciamento per uso antincendio entro il più breve tempo possibile.

Il Comune, se ritiene che l'uso per antincendio sia incompatibile con la disponibilità dell'acqua e/o la potenzialità della rete di distribuzione, può non concedere l'allacciamento o concederlo a condizione che vengano realizzati particolari accorgimenti tecnici come, ad esempio, la costruzione di adeguati serbatoi di stoccaggio o l'installazione di gruppi di pressurizzazione.

Il Comune non è responsabile di situazioni di funzionamento insufficiente (portata e pressione) della rete di distribuzione pubblica cui sono allacciati gli impianti antincendio, oltre che degli idranti stradali.

È compito e responsabilità del Cliente controllare periodicamente le buone condizioni di funzionamento dei propri impianti.

Il Comune deve essere informato, con tre giorni di anticipo, dal Cliente che desidera effettuare una prova dei propri impianti antincendio in modo da potervi assistere e, a sua discrezione, invitare ad assistere i Vigili del Fuoco e gli organismi della Protezione Civile.

4. INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE

Art. 18 INTERRUZIONI PER LAVORI E PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE

I Clienti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.

Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo i Clienti interessati.

Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune passerà ad avvisare i Clienti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.

Art. 19 LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE E MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA

In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.

Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio.

Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente i Clienti interessati.

Art. 20 LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE E NORME IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio, i Clienti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.

In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che i Clienti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.

L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 21 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

È a disposizione dei Clienti un servizio di reperibilità cui rivolgersi in caso di necessità, con esclusione di qualsiasi intervento sugli impianti interni.

Il servizio di reperibilità opera solo sugli impianti e sulla rete di distribuzione pubblica e nel rispetto dei limiti di competenza fissati dal presente Regolamento.

A seguito della segnalazione dell'emergenza al servizio di reperibilità, un tecnico effettua la registrazione della richiesta ed una diagnosi telefonica del grado di priorità; a suo insindacabile giudizio dispone per l'eventuale sopralluogo e/o per l'intervento per le riparazioni.

Il sopralluogo, se ritenuto necessario, sarà effettuato entro 30 minuti dalla richiesta.

5. TARIFFE E PAGAMENTI

Art. 22 TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di vendita al consumo restano definiti i seguenti usi:

- 1. USI DOMESTICI:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO (p.e. alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici). È escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed **ALTRI USI ESTRANEI ALL'USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO**. Sono assimilate all'uso domestico le comunità che non esercitano attività commerciale o, comunque, non aventi fini di lucro.
- 2. USI DIVERSI DAL DOMESTICO:** si considera destinata ad uso non domestico, l'acqua utilizzata per l'esercizio di qualsiasi altra attività.

I consumi sono scaglionati in un quantitativo contrattualmente impegnato, pari a 120 m³/anno per usi domestici e 210 m³/anno per usi non domestici, e in fasce di eccedenza.

Le fasce di eccedenza sono stabilite con riferimento al quantitativo contrattualmente impegnato, classificandole nella seguente misura (C.I.P. n°45/1974):

- **1ª FASCIA DI ECCEDENZA:** fino ad una volta e mezzo il quantitativo contrattualmente impegnato;
- **2ª FASCIA DI ECCEDENZA:** da una volta e mezzo a due volte il quantitativo contrattualmente impegnato;

- **3^a FASCIA DI ECCEDEXENZA:** oltre due volte il quantitativo contrattualmente impegnato.

La tariffa, differenziata a secondo dell'uso, è basata su una tariffa base, fissata in funzione dei costi sostenuti dal servizio per produrre e distribuire l'acqua potabile.

Alle fasce di eccedenza sopra definite si applicano tariffe maggiorate allo scopo di contenere gli sprechi ed equilibrare il disavanzo dovuto all'applicazione della tariffa agevolata.

Per gli usi domestici i primi 100 m³/anno, considerati quantitativo minimo vitale per una famiglia, vengono fatturati alla tariffa "agevolata", mentre il quantitativo eccedente il minimo vitale, fino al contrattuale, viene fatturato alla tariffa base.

Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più utenze domestiche, ogni appartamento alimentato dal contatore rappresenta una famiglia.

Nel caso delle comunità che non esercitano attività commerciale, o comunque non aventi fini di lucro, l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate sul periodo intercorrente tra le letture.

È fatto obbligo alle comunità di comunicare con frequenza quadrimestrale le variazioni di presenze.

Per gli usi diversi dal domestico la tariffa base si applica a quella parte del consumo del Cliente corrispondente al quantitativo contrattualmente impegnato.

Il quantitativo contrattualmente impegnato è fatturato anche se non consumato.

In questi usi sono compresi quelli relativi all'innaffiamento di giardini ed aiuole, provvisti di specifico contatore.

Quando l'acqua fornita è utilizzata per usi soggetti a tariffe diverse si applicano le tariffe e gli scaglioni dell'uso prevalente.

È fatto obbligo agli amministratori dei condomini ed ai proprietari in solido di comunicare le variazioni di destinazione d'uso delle unità immobiliari.

Le tariffe di vendita sono fissate con delibera dell'Organo competente e soggette a revisione annuale.

Nel caso di variazioni dei valori tariffari o dei carichi fiscali gravanti sulle tariffe medesime, il Comune non è tenuto ad una contestuale rilevazione dei consumi, potendo ricorrere ai criteri induttivi di prevalenza o prodie vigenti.

Le tariffe sono riportate sulle bollette di pagamento ed affisse presso l'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto.

Il Cliente è inoltre assoggettato ad una quota fissa mensile, per l'utilizzo del contatore, così come previsto dal punto 6) del provvedimento C.I.P. n° 45/1974.

Art. 23 PAGAMENTO DELL'ACQUA

La bolletta per il pagamento dell'acqua riporta le modalità e la scadenza per effettuare il pagamento, che non potrà essere inferiore a 30 giorni dal suo invio.

Il Comune può concedere a particolari utenti domestici, che per comprovati e documentati motivi economici ne dimostrino la necessità, il pagamento della bolletta rateizzato in quattro mesi.

Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, oppure presso gli uffici postali, come pure a mezzo banca anche con addebito permanente in conto corrente.

La bolletta include anche l'importo dovuto dal Cliente quale pagamento dei canoni di gestione delle fognature e degli impianti di depurazione.

Il Cliente non può rifiutarsi di pagare la bolletta alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Comune.

Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dal Cliente al Comune entro i 30 giorni successivi alla data di emissione della bolletta.

Il reclamo del Cliente comporterà l'effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda il rimborso al Cliente di eventuali errate esazioni.

In caso di ritardo a qualsiasi titolo nel pagamento della bollette, al Cliente sarà applicata una penalità rapportata in termini percentuali all'importo complessivo esposto in bolletta.

Saranno inoltre addebitati, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.

Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità del Cliente, saranno addebitate al medesimo.

Al protrarsi della morosità oltre i termini di due quadrimestri, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio e/o alla chiusura dell'allacciamento, mediante opportuno preavviso.

Il Cliente moroso non può pretendere dal Comune il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell'allacciamento.

La somministrazione di acqua potabile è ripristinata allorché il Cliente ha provveduto al pagamento delle somme dovute al Comune, dei relativi interessi legali e dell'indennità di mora, e, inoltre, delle spese per la riattivazione dell'allacciamento, nonché per le eventuali azioni intraprese dal Comune per la tutela dei propri diritti.

Quando intervenga la chiusura dell'allacciamento e la sospensione del servizio causata da morosità, il contratto di somministrazione dell'acqua si intende risolto per colpa del Cliente.

In tal caso il Comune si rivarrà sull'anticipo per soddisfarsi dei crediti e dei danni, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti.

La parte eventualmente restante dell'anticipo sarà tenuta a disposizione del Cliente per un ulteriore quadrimestre, dopo di che il tutto verrà irrevocabilmente incamerato dal Comune e il contratto contestualmente estinto.

Per eventuali perdite o dispersioni d'acqua verificatesi a valle del contatore, qualunque sia la causa che ha prodotto le perdite o dispersioni, non verrà concesso alcun abbuono sulla bolletta, in particolare sul consumo d'acqua riscontrato.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 DIVIETI VARI PER IL CLIENTE

È tassativamente vietato al Cliente di:

- 1. Destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;**
- 2. Realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;**
- 3. Modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;**
- 4. Effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;**
- 5. Cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;**
- 6. Effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;**
- 7. Utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.**
- 8. Derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.**

Art. 25 PRELIEVI ABUSIVI - PENALITÀ

Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.

Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica al Cliente una penale di 600.000 Lire (valore 2000, revisionabile annualmente con l'indice ISTAT del costo della vita) quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni del servizio di distribuzione

idrica, ed invece una penale doppia quando viene constatata una manomissione alle suddette installazioni, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore del Cliente.

Art. 26 LAVORI SU AREE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO

Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.

L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 27 DANNI ALLE CONDOTTE

Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il servizio Acquedotto e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.

Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.

Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

Art. 28 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla somministrazione idrica effettuata dall'Acquedotto Comunale ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento è quello competente in relazione alla sede aziendale.

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 90 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del Comune. Di conseguenza, da tale data risulta abrogato il preesistente Regolamento.

RECOLAMENTO COMUNALE DELL'ACQUEDOTTO

CITTÀ DI AOSTA


VIA PARIGI 196, 11100 AOSTA

TEL. 0165.300.600 - FAX 0165.554.961

www.comune.aosta.it


Numero Verde

800.362.999



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACQUEDOTTO
ACOMUNALE



A COUPE DOTTORALE ACQUAVIVA

